

# Regolamento

## Assemblea Generale dei Soci

**Art. 1** L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e onorari aventi diritto a voto. Partecipano senza diritto di voto i soci sostenitori e i soci aggregati.

**Art. 2** L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne formula l'ordine del giorno, oppure su richiesta del Collegio dei Probiviri oppure ancora da non meno di un terzo dei soci.

**Art. 3** L'Assemblea è costituita validamente con la presenza della maggioranza semplice dei soci ordinari e onorari in prima convocazione, con qualsiasi numero di soci in seconda convocazione.

**Art. 4** L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, salvo che per le modifiche di Statuto, ove si richiede la maggioranza (articolo 18 dello statuto).

**Art. 5** La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che avrà il compito di redigere il relativo verbale.

**Art. 6** La Presidenza dell'Assemblea:

- verifica, sulla base di un elenco di soci aventi diritto e in regola, predisposto dal Segretario dell'Associazione, che l'Assemblea sia validamente costituita, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 10 dello Statuto;
- comunica l'ordine del giorno all'Assemblea;
- distribuisce ai soci presenti una tessera abilitante all'esercizio del voto;
- registra le iscrizioni a parlare e dà parola secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni;
- riceve e mette in votazione le proposte di modifica dello Statuto da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea e controlla che esse soddisfino i requisiti previsti dall'art. 13 dello Statuto;
- riceve e mette in votazione le mozioni presentate dai membri dell'Assemblea e gli eventuali emendamenti;
- riceve le candidature per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina una o più commissioni elettorali per l'espletamento delle operazioni di voto;
- certifica i risultati delle votazioni sulle modifiche dello Statuto, sulle mozioni, sugli emendamenti e sulle elezioni del Presidente, del Vice-Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- redige e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

**Art. 7** Le proposte di modifica dello Statuto, le mozioni e gli emendamenti sono votati di norma per alzata di mano, esibendo la tessera abilitante all'esercizio del voto distribuita dalla Presidenza dell'Assemblea, o per voto segreto qualora lo richieda la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.

**Art. 8** Le modifiche di Statuto devono essere inviate alla Presidenza nei termini indicati dallo Statuto.

**Art. 9** I soci ordinari e onorari hanno diritto al voto.

**Art. 10** I soci sostenitori e aggregati non hanno elettorato né attivo, né passivo. Tuttavia, entro il numero massimo di 11 membri, l'Assemblea può eleggere un socio aggregato all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

**Art. 11** Per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo ogni socio ordinario avente diritto e in regola può sostenere solo fino a due deleghe, opportunamente approvate dalla Presidenza.

**Art. 12** Quando l'Assemblea è convocata per eleggere gli Organi statutari, ad inizio di seduta, nominerà una Commissione Elettorale composta da un numero sufficiente di membri per le operazioni di voto. Le operazioni di voto si svolgeranno per scrutinio segreto. Ogni socio dovrà indicare al massimo tre preferenze.

**Art. 13** Nella riunione convocata per il rinnovo delle cariche direttive, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione (art. 12 dello statuto) e, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, delibera sul numero dei membri del consiglio direttivo (art. 13 dello statuto).

**Art. 14** Il Consiglio Direttivo eletto procede entro una settimana dalla proclamazione formale della sua nomina all'elezione del Vice-Presidente. Il Segretario e il Tesoriere possono essere anche proposti dal Presidente, come da Statuto.

**Art. 15** Per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri ciascun socio può votare per un candidato. Risultano eletti come membri effettivi i tre soci in regola con le quote sociali che raccolgono il maggior numero di voti. Risultano eletti come membri supplenti i tre soci immediatamente seguenti per numero di voti.

**Art. 16** Il collegio dei Probiviri procede entro una settimana dalla proclamazione formale della sua nomina all'elezione del suo Presidente. La prima convocazione viene indetta dal più anziano per anagrafe.

**Art. 17** Le Commissioni vengono nominate dal Consiglio Direttivo in base all'obiettiva disponibilità dei soci a parteciparvi. Ogni Commissione nomina nel suo seno un Presidente entro una settimana dalla nomina.

**Art. 18** Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, successive alle elezioni e comunque nel corso del biennio di vigenza dei singoli organismi, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del primo dei non eletti dell'organismo interessato.

**Art. 19** La proclamazione formale dei nuovi organismi è compito del Presidente uscente ANUAC, che procederà dopo che gli eletti in ciascuno degli organismi abbiano espresso in forma scritta o verbalmente in Assemblea l'accettazione della nomina.

## **Vita associativa**

**Art. 20 Partecipazione alle riunioni degli Organi rappresentativi** La mancata partecipazione, per due sedute e senza alcuna giustificazione nel corso di un anno, alle riunioni degli Organi rappresentativi, comporta la decadenza, pronunciata dal rispettivo Organo di appartenenza.

**Art. 21 Commissioni di lavoro** Il Consiglio Direttivo può proporre Commissioni e Gruppi di Ricerca e/o di Lavoro, al fine di riunire i soci interessati a particolari aspetti della disciplina, per sviluppare attività di studio, ricerca e sperimentazione, o affrontare problemi di urgente necessità. I risultati dei lavori e delle risultanze saranno esposti ai soci in sede di Assemblea o di Convegni di studi.

**Art. 22 Collaborazione con altri associazioni o enti** L'Associazione istituisce rapporti di collaborazione scientifica con altre associazioni professionali, enti e istituzioni, tramite accordi e convenzioni, al fine di implementare la ricerca scientifica e soddisfare a bisogni conoscitivi sociali.

**Art. 23 Convocazione riunioni e circolazione informazioni** I Consigli potranno utilizzare il sito per la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, nonché per informare sulle deliberazioni assunte.

**Art. 24 Codice deontologico** L'Associazione si dota di un proprio Codice Deontologico, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio si impegna a recepire e rispettare le norme del Codice. Il non attenersi a tali obblighi etici è motivo di sanzioni.

**Art. 25 Formazione** L'Associazione si dota, ove possibile, anche attraverso convenzioni e accordi, degli strumenti per rispondere ai bisogni formativi degli associati e nei settori di applicazione della ricerca. A tal fine il Consiglio può predisporre un piano di formazione, da allegare al bilancio di previsione e al programma di attività, che l'Assemblea approva.

## **Sezioni**

**Art. 26** L'Associazione, come da art. 1 dello Statuto, si può dotare di sezioni di carattere sia tematico, sia territoriale, con un minimo di 7 soci afferenti, in regola con le quote sociali.

**Art. 27** L'adesione alle sezioni è libera.

**Art. 28** La domanda di costituzione della sezione va inviata al Consiglio Direttivo, il quale, in occasione della prima Assemblea, proporrà l'approvazione della sezione all'Assemblea stessa. I membri della sezione, entro una settimana, provvederanno ad eleggere un Comitato di coordinamento della sezione composto da un Presidente e un Segretario.

**Art. 29** Sono in seguito membri della Sezione tutti i soci che, in regola con il versamento delle quote associative previste dallo Statuto, ne facciano domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione e al Coordinamento della Sezione stessa.

La sezione dà immediata notizia alla segreteria dell'Associazione delle nuove adesioni, dell'elezione dei propri organi e delle iniziative che intende intraprendere, e riceve dalla segreteria dell'Associazione tutte le notizie necessarie al funzionamento della sezione stessa.

**Art. 30** Sono organi della sezione: l'Assemblea, il Coordinatore e il Segretario

**Art. 31** L'assemblea di sezione è costituita da tutti i membri della sezione, e in ogni caso partecipano con diritto di voto solo i membri che siano in regola con i versamenti delle quote associative e abbiano esercitato presso la segreteria dell'Associazione l'opzione per la sezione nella quale intendono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

**Art. 32** L'assemblea definisce le linee generali di attività della sezione; elegge tra i propri membri con voto palese il Coordinatore e il Segretario.

**Art. 33** L'assemblea di sezione è convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno, anche per via telematica. Viene inoltre convocata su richiesta di un terzo dei membri della sezione aventi diritto di voto. L'assemblea di sezione è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei soci ordinari con diritto di voto.

**Art. 34** Il Coordinatore rappresenta la sezione, convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede i lavori. Dura in carica tre anni.

**Art. 35** Il Segretario attua i deliberati della sezione, tiene gli elenchi dei soci, assicura le comunicazioni interne e quelle con la segreteria dell'Associazione. Dura in carica tre anni.

**Art. 36** I soci delle sezioni possono ricorrere per motivi inerenti l'inosservanza di norme dello statuto o del presente regolamento al Presidente dell'Associazione che investe delle questioni e delle relative decisioni il Comitato direttivo dell'associazione.

## **Articolo finale**

**Art. 37** Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall' art. 18 dello Statuto per essere poi sottoposto all'approvazione dell' Assemblea.